

**Delibera di Giunta – n. 2007/1736 - approvata il 19/11/2007**

**NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (LR 8/94 COME MODIFICATA DALLA LR 16/07, ART. 33 COMMA 7, ART. 35 COMMA 1, ART. 36 BIS COMMI 2 E 4, ART. 37 COMMA 1). REVOCA DELIBERAZIONI 1161/00 E 226/05.**

Publicata sul Bollettino Ufficiale RER n. 48 del 26.03.2008

---

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata da ultimo con L.R. 27 luglio 2007 n. 16;

Richiamati in particolare:

- il comma 7 dell'art. 33, a norma del quale la Regione fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere per essere iscritto all'ATC;
- il comma 1 dell'art. 35, che prevede che la Regione disciplini quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e agli articoli 36, 36 bis e 37;
- il comma 2 dell'art. 36 bis, a norma del quale la Regione, con il provvedimento di cui al citato comma 1 dell'art. 35 e sentite le Organizzazioni professionali agricole, nonché le Associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione relativamente all'esercizio dell'attività venatoria alla fauna migratoria in mobilità controllata;
- il comma 4 dell'art. 36 bis, secondo il quale la Regione, nel provvedimento di cui al sopracitato comma 1 dell'art. 35, individua i termini ai quali deve attenersi il cacciatore interessato ad esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza nel presentare domanda all'ATC di interesse;
- il comma 1 dell'art. 37 della medesima LR, a norma del quale la Regione riserva annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere o ammettere al fine di promuovere scambi infraregionali ed interregionali;

Vista la propria deliberazione n. 1161/2000, recante ad oggetto "Modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/1994 come modificata dalla LR 6/2000, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)", così come modificata dalla deliberazione di Giunta 226/2005, "Modifiche a deliberazione n. 1161/2000 'Modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) della Regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla LR 6/2000, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art.37 comma 1)";

Ritenuto necessario, in considerazione dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di attività venatoria introdotte dalla citata L.R. 16/2007, di procedere alla revoca delle due sopra menzionate delibere approvando le nuove "Modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna", secondo il testo allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

Sentite le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione ambientale riconosciute e l'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della citata L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile;

A voti unanimi e palesi  
D e l i b e r a

1) di approvare, in considerazione delle modifiche introdotte dalla L.R. 27 luglio 2007 n. 16, le nuove “Modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna” secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

2) di revocare, pertanto, le proprie deliberazioni n. 1161 dell’11 luglio 2000 e n. 226 del 14 febbraio 2005;

3) di far decorrere la disposizioni contenute nel presente atto a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## ALLEGATO

### MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### 1 ISCRIZIONE AGLI ATC

##### 1.1 CAPIENZA

Il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale.

Le Province individuano, per ogni ATC, la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia sottraendo alla superficie agro-silvo-pastorale provinciale, così come individuata negli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, gli istituti privati, nonché gli istituti di protezione di cui al Titolo I, Capo III della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, i parchi e le riserve naturali.

Le Province possono altresì sottrarre i territori di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 21 della Legge 157/1992, fino al raggiungimento della percentuale massima di cui al comma 3 dell'art. 10 della medesima legge.

Le Province trasmettono alla Regione l'atto che definisce i perimetri degli ATC, previsto dal comma 1 dell'art. 30 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, e comunicano annualmente, per ogni ATC, la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia, individuata con le modalità sopra indicate.

##### 1.2 TEMPI PER L'ISCRIZIONE

a) Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, presenta la relativa domanda al Consiglio Direttivo dell'ATC dall'1 al 15 febbraio.

Coloro che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio venatorio o la residenza anagrafica successivamente alla data sopra riportata possono presentare la domanda per l'ATC di diritto anche oltre il termine di cui sopra.

Per gli anni successivi, la domanda si intende rinnovata qualora il cacciatore non presenti una rinuncia scritta all'ATC entro il 15 febbraio.

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 31 maggio.

b) Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso presenta domanda dal 15 al 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Direttivo dell'ATC prescelto, che deve rispondere entro il 15 marzo successivo. In caso di risposta affermativa, il cacciatore deve pagare la quota d'iscrizione entro il 31 maggio. In caso di rigetto della domanda, il cacciatore può presentare entro il 15 aprile il ricorso alla Provincia, la quale deve esprimersi entro il 15 maggio.

In caso di esito positivo, il cacciatore accolto deve pagare la quota entro il 31 maggio.

Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota d'iscrizione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni disciplinari previste dallo statuto dell'ATC.

Gli ATC, tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, previsto al comma 2 dell'art. 35 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, informano in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti.

**Le modalità tecniche di accesso al sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC vengono disciplinate con proprio atto dal dirigente regionale competente secondo la vigente normativa in materia di organizzazione e comunicate a Province ed ATC.**

### 1.3 MODALITA' DI ISCRIZIONE

#### a) ATC DI DIRITTO

A norma dell'art. 14, comma 5 della Legge 157/92, ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia compreso nella regione in cui risiede, così come ripreso all'art. 35, comma 3 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007.

Tale diritto si esplica per un unico ATC. I cacciatori che si trovino nella condizione di poter accedere a più di un ATC in virtù del concorso di entrambi i requisiti:

- residenza anagrafica,

- iscrizione consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000,

devono scegliere un solo ambito, e a tal fine sono tenuti a fare domanda solo in quello prescelto, sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione relativa alla residenza anagrafica o all'iscrizione consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000.

Sono altresì tenuti a dichiarare di non aver fatto valere il diritto presso altro ambito di caccia.

False dichiarazioni, rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio sono sanzionabili dalla Provincia di residenza anagrafica del cacciatore, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera o) della LR 8/1994.

La domanda deve essere formulata secondo il modello 1 allegato al testo, adottato da tutti gli ATC.

#### b) ALTRI ATC

A norma dell'art. 36, comma 1 della LR 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, il cacciatore può richiedere di essere iscritto ad uno o più ATC diversi da quello di diritto.

Il numero dei posti disponibili per tali iscrizioni è dato dalla somma dei due seguenti dati:

1) la differenza tra la capienza dell'ATC e il numero di cacciatori che hanno richiesto l'ATC, ai sensi del precedente punto 1.2 lettera a);

2) il risultato dell'applicazione sulla capienza dell'ATC della "percentuale di sicurezza".

La "percentuale di sicurezza", compresa tra 2% e 6%, viene individuata annualmente, con deliberazione del Consiglio direttivo dell'ATC, al fine di compensare a priori le eventuali carenze determinate da scelte non confermate con il pagamento dell'iscrizione.

Nel rispetto delle priorità di cui al comma 4 dell'art. 35 della LR 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, ai residenti nella Provincia in cui ricade l'ATC richiesto è riservato il 70% del numero dei posti disponibili. Il 25% è assegnato ai cacciatori extraprovinciali, con priorità per i cacciatori provenienti dalla Provincia di Rimini, mentre il restante 5% è a disposizione dei cacciatori non residenti in Emilia-Romagna.

I cacciatori che abbiano rinunciato all'ATC di diritto hanno la priorità all'interno delle % sopracitate relativamente alla residenza posseduta.

Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali sopracitate vengono utilizzati dall'ATC per l'assegnazione ai cacciatori che abbiano fatto domanda, sempre in base ai criteri di priorità di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/1994.

La Regione, a norma dell'art. 37 co. 1 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, a seguito di accordi di interscambio interregionali, può riservarsi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere.

Ogni cacciatore può fare domanda per essere iscritto ad altri ATC della Regione, sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione relativa al tipo di residenza posseduta. False dichiarazioni, rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause o-stative al suo rilascio sono sanzionabili dalla Provincia di residenza anagrafica del cacciatore, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera o) della L.R. 8/1994.

La domanda deve essere formulata secondo il modello 2 allegato al testo, adottato da tutti gli ATC.

## **2. ACCESSO AGLI ATC IN MOBILITA' CONTROLLATA PER LA CACCIA ALLA FAUNA MIGRATORIA**

### **2.1 NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI**

In ogni ATC il numero dei posti disponibili giornalmente per la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilità è dato dalla differenza tra la capienza ed il numero totale dei cacciatori iscritti.

E' comunque giornalmente garantita la caccia in mobilità ad un numero di cacciatori pari al 5% della capienza, ad eccezione del caso in cui la superficie effettivamente a disposizione di ogni cacciatore iscritto risulti inferiore di più di un ettaro rispetto alla superficie minima regionale, derivante dal limite massimo di densità venatoria determinato con atto della Giunta regionale.

Ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia in cui ricade l'ATC d'interesse è riservato il 60% del numero dei posti disponibili; il 35% è riservato ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione Emilia-Romagna, mentre il 5% è riservato ai cacciatori extraregionali non iscritti in ATC della Regione Emilia-Romagna. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali sopracitate verranno assegnati ai cacciatori senza applicare le percentuali medesime.

Gli ATC trasmettono alla Provincia territorialmente competente e alla Regione Emilia-Romagna, entro il 30 agosto di ogni anno, il numero dei posti disponibili per la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilità, ripartiti in base alle situazioni sopraillustrate.

### **2.2 MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATC PRESCELTI**

Fermo restando quanto previsto all'art. 36 bis della LR 8/1994, l'accesso per la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilità, da svolgersi nella forma da appostamento temporaneo, esclusa la beccaccia, è consentito per un massimo di 15 giornate esclusivamente previa acquisizione di autorizzazione all'accesso giornaliero nell'ATC prescelto utilizzando il sistema regionale di prenotazione.

Ad ogni cacciatore accolto viene assegnato un numero di autorizzazione, che deve essere trascritto sul tesserino regionale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge 157/1992, per i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente in azienda venatoria è inibita la possibilità di accedere alla caccia in mobilità.

Le modalità tecniche di accesso al sistema regionale per la prenotazione di giornate di caccia in mobilità alla fauna migratoria vengono disciplinate con proprio atto dal dirigente regionale competente secondo la normativa vigente in materia di organizzazione e vengono rese note con idonee forme di pubblicità.

## **3. ACCESSO AGLI ATC IN MOBILITA' CONTROLLATA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI**

In Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, è altresì consentito esercitare la caccia a cervidi o bovini al di fuori dell'ATC o degli ATC di appartenenza, secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 della sopracitata legge e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

A tal fine gli ATC, in relazione all'oggettiva disponibilità dei capi e al numero complessivo dei cacciatori interessati al prelievo, possono riservare una quota dei piani annuali di abbattimento da destinarsi a cacciatori non appartenenti all'ATC.

I cacciatori interessati presentano domanda all'ATC secondo il modello 3 allegato al testo, adottato da tutti gli ATC, dall'1 al 15 febbraio.

Gli ATC assegnano i capi da abbattere ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta nei limiti della quota sopracitata, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007.

Per questi cacciatori è previsto l'obbligo dell'accompagnamento a norma del vigente Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

#### **4. CONTRIBUTI ECONOMICI**

##### **4.1 ISCRIZIONE**

Ai sensi dell'art. 33 comma 7 della LR 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, le misure minima e massima dell'importo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere come contributo annuo alla gestione dell'ATC in cui è iscritto, vengono fissate in Euro 80 ed Euro 250. Il Consiglio direttivo stabilisce la quota di iscrizione di ciascun cacciatore sufficiente a garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

##### **4.2 ACCESSO IN MOBILITA'- UNGULATI**

Il contributo da richiedere ai cacciatori non appartenenti all'ATC, ai quali è riservata la quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi di cui al precedente punto 3, deve essere commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto al numero di capi assegnati, alla specie, al sesso e alla classe di età, nonché alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto.

## MODELLO 1

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

### DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ATC DI DIRITTO

Al Consiglio direttivo dell'Ambito territoriale di caccia \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

nato nel Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

via/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Prov. di \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ n.telefono \_\_\_\_\_

Licenza di porto di fucile n. \_\_\_\_\_

- visto l'art. 14, comma 5 della Legge 157/1992;

- visto l'art. 35, 3° comma e l'art. 36, 1° comma della LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007;

### C H I E D E

di essere iscritto come avente diritto per la stagione venatoria \_\_\_\_\_

### D I C H I A R A

di essere: (BARRARE UNA SOLA POSSIBILITA')

1 - residente anagrafico in un Comune compreso nell'ATC richiesto

2 - stato iscritto consecutivamente nell'ATC richiesto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000

di essere:

- a conoscenza che il "diritto" all'iscrizione del cacciatore è garantito per un solo ATC regionale e di non aver fatto valere tale diritto presso altro ambito di caccia;

- consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero di cause ostative al rilascio sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61, 1° comma, lett. o della LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007;

- a conoscenza che l'iscrizione si intende rinnovata per gli anni successivi qualora il cacciatore non presenti una rinuncia scritta all'ATC entro il 15 febbraio.

Si impegna inoltre a prendere conoscenza dello Statuto dell'ATC obbligandosi a rispettarlo.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si ricorda che la domanda deve pervenire al Consiglio direttivo dell'ATC dall'1 al 15 febbraio \_\_\_\_\_ e che il versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c.c. n° \_\_\_\_\_ deve essere effettuato entro il 31 maggio.

D. LGS 196/2003 (artt. 7, 13 e 23)

I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.

Titolare del Trattamento: ATC \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma per conoscenza \_\_\_\_\_

## MODELLO 2

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

### DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRI ATC

Al Consiglio direttivo dell'Ambito territoriale di caccia \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

nato nel Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

via/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Prov. di \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ n. telefono \_\_\_\_\_

Licenza di porto di fucile n. \_\_\_\_\_ -

- visto l'art. 14, comma 5 della Legge 157/1992;

- visto l'art. 35, 4° comma e l'art. 36, 1° comma della LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007;

### CHIEDE

di essere iscritto per la stagione venatoria \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di essere: (BARRARE UNA SOLA POSSIBILITA')

1 - residente nella Provincia in cui ricade l'ATC richiesto

2 - residente nella Provincia di Rimini

3 - residente nelle altre Province della Regione

4 - non residente in Emilia-Romagna

dichiara inoltre:

- di aver rinunciato all'ATC di diritto (specificare quale) \_\_\_\_\_

- di essere consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero di cause ostative al suo rilascio sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61, 1° comma, lett. o.

Si impegna inoltre, in caso di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza dello Statuto dell'ATC obbligandosi a rispettarlo.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si ricorda che la domanda deve pervenire al Consiglio direttivo dell'ATC tra il 15 e il 28 febbraio \_\_\_\_\_ e che in caso di accoglimento della stessa il versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c.c. n° \_\_\_\_\_ deve essere effettuato entro il 31 maggio \_\_\_\_\_.

In caso di esito positivo dell'eventuale ricorso alla Provincia, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio \_\_\_\_\_.

D. LGS 196/2003 (artt. 7, 13 e 23)

I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.

Titolare del Trattamento: ATC \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_ -

Data \_\_\_\_\_

Firma per conoscenza \_\_\_\_\_

### MODELLO 3

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATC PER LA CACCIA A CERVIDI O BOVIDI IN MOBILITA'  
CONTROLLATA

Al Consiglio direttivo dell'Ambito territoriale di caccia \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

nato nel Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

via/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Prov. di \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ n. telefono \_\_\_\_\_

- visto l'art. 36 bis, 4° comma della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e il vigente RR  
per la gestione degli ungulati

#### CHIEDE

di poter accedere per la caccia a Cervidi o Bovidi in mobilità controllata per la stagione  
venatoria \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

di essere:

- in possesso della abilitazione di cacciatore di Ungulati con metodi selettivi, anche non  
equipollente al titolo richiesto in ambito regionale;

- iscritto ai seguenti ATC: \_\_\_\_\_

e (BARRARE UNA SOLA POSSIBILITA')

1 - residente nella Provincia in cui ricade l'ATC richiesto

2 - residente nella Provincia di Rimini

3 - residente nelle altre Province della Regione

4 - non residente in Emilia-Romagna

di essere inoltre consapevole che false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo  
fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero di cause ostative al suo rilascio sono  
sanzionabili ai sensi dell'art. 61, 1° comma, lett. o) della LR 8/1994, come modificata dalla LR  
16/2007

#### ALLEGA

copia dell'attestazione rilasciata da una sezione di Tiro a Segno nazionale, a norma del vigente  
RR.

Si impegna inoltre, in caso di accoglimento della domanda, a prendere conoscenza delle  
disposizioni adottate in materia dall'ATC obbligandosi a rispettarle.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si ricorda che la domanda deve pervenire al Consiglio direttivo dell'ATC dall'1 al 15 febbraio  
\_\_\_\_\_ e che in caso di accoglimento della stessa il versamento della somma di Euro  
\_\_\_\_\_ sul c.c. n° \_\_\_\_\_ deve essere effettuato entro il \_\_\_\_\_.

D. LGS 196/2003 (artt. 7, 13 e 23)

I dati personali saranno trattati con modalità informatiche per finalità amministrative.

Titolare del Trattamento: ATC \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma per conoscenza \_\_\_\_\_